



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26-02-2021**

Registro Generale n. 81

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 51 DEL 26-02-2021

Ufficio: UFFICIO TECNICO

**Oggetto: DETERMINA RISOLUZIONE CONTRATTO PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE NIDO - OPERE IN ELEVATO CIG 8329419600 -
OPERATORE ECONOMICO CME CONSORZIO IMPRENDITORI
EDILI SOCIETA' COOPERATIVA.**

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Assunte le Funzioni di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica Settore lavori Pubblici, come da decreto di attribuzione prot.n.186 del 10.01.2020;

PREMESSO

- che a seguito dell'espletamento della gara di appalto, indetta con la Determinazione n. 154 del 09/06/2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con Determinazione n. 222 del 27/08/2020, alla ditta CME Consorzio Imprenditori edili Società Cooperativa, con sede legale a Modena in via Mantovani n.33, codice fiscale/P.IVA 00916510365 e, successivamente, in data 26/09/2020 veniva stipulato il relativo contratto (Rep. n. 1500);
- che, non essendosi ancora provveduto alla consegna di lavori, nonostante la nota del R.U.P. in data 12.09.2020, prot. n.10537, a seguito di ulteriore sollecito dello stesso in data 24.10.2020, il D.L. provvedeva alla loro consegna nella successiva data del 28/10/2020, assegnando all'appaltatore il termine di **92 gg** per l'ultimazione dei lavori, e quindi per il 28 gennaio 2021;
- che in data 18.11.2020, la Ditta esecutrice Euroscavi presentava richiesta di autorizzazione al subappalto alla Ditta Rental Cars S.r.l.;
- che, con nota prot.n. 13778 del 26.11.2020, il R.U.P. rilevava che la società indicata come subappaltatrice non era in possesso del requisito richiesto dal bando, di iscrizione all'Anagrafe degli Esecutori del Commissario della Ricostruzione previsto dall'art. 30 del D.L. n. 189/16, che la domanda era stata inoltrata da soggetto non titolato, che la documentazione era carente e incompleta e che l'importo per cui si richiedeva l'autorizzazione di subappalto superava il massimo dell'importo subappaltabile per la categoria indicata;
- che solo in data 29/12/2020 veniva perfezionata la domanda da parte della C.M.E., sicché con Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n. 368 del 29.12.2020, si autorizzava il subappalto dei lavori di "Posa in opera della struttura in legno e dei suoi componenti";
- che il RUP, a seguito della richiesta di erogazione dell'anticipo ai sensi dell'art.35 c. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dei successivi solleciti da parte della ditta, con nota di riscontro, prot.n. 14847 del 21/12/2020, dopo aver effettuato apposito sopralluogo (prot.n.14766 del 19.12.2020) rilevava che, alla data del **21/12/2020**, non risultava iniziata la prestazione oggetto di appalto e il cantiere non si presentava neanche regolarmente adeguato alle prescrizioni progettuali in merito alla sicurezza ed alla norma in materia (assenza cartello dei lavori, baracca, wc); quindi **diffidava il Consorzio appaltatore ad avviare i lavori nel rispetto del contratto, del CSA e del cronoprogramma redatto dal progettista e DL;**
- che in data 30 dicembre 2020, il R.U.P., preso atto del persistente grave ritardo sullo stato di avanzamento dei lavori (alla medesima data i lavori non risultano ancora avviati), convocava, con urgenza, un incontro presso il cantiere per il successivo **2 gennaio 2021**, in presenza del Direttore dei Lavori, dell'Impresa Appaltatrice e dell'Impresa esecutrice, richiedendo [nota prot. n.15248], alla ditta appaltatrice il programma esecutivo dei lavori previsto dall'art. 14 del C.S.A., in relazione alle tempistiche dettate dal cronoprogramma e del termine fissato per l'ultimazione dei lavori del 28/01/2021, oltre ad una relazione giustificativa contenente le motivazioni

che avevano determinato il grave ritardo sino ad allora accumulato nell'inizio dei lavori;

- che, con l'atto [prot. n.12 del 02.01.2021], venivano verbalizzate le relative operazioni di sopralluogo in presenza del R.U.P., del Direttore dei Lavori e della Ditta designata alla esecuzione dei lavori, accertandosi che, a distanza di 66 giorni dalla consegna dei lavori, le lavorazioni non erano state iniziate e né il cantiere era stato completamente approntato, essendosi provveduto al solo taglio dell'erba [lavori risalenti agli ultimi giorni di ottobre], alla sistemazione del terreno per apposizione della baracca e nell'affissione di un cartello da cantiere, risultante incompleto;

- che l'impresa appaltatrice inoltrava, diversamente da quanto richiestole con la nota di convocazione, il Programma Esecutivo dei Lavori nella successiva data del 4.01.2021; quest'ultimo non risultava conforme rispetto alle informazioni e ai contenuti minimi prescritti dall'art. 14 del C.S.A. e non riportava alcun riferimento alle motivazioni del ritardo, tantomeno documentazioni dimostrative delle eventuali problematiche, espressamente richieste dal RUP nell'incontro del 02.01.2021;

- che il Direttore dei Lavori in data 07/01/2021, con l'ordine di servizio n.1, ordinava all'appaltatore di rispettare le tempistiche come da cronoprogramma e del programma esecutivo dei lavori e - prima ancora - di adeguare il cantiere alle normative vigenti e alle indicazioni di progetto e PSC di cui al D.lgs. n. 81/2008 e di assicurare nel box adeguato arredo da ufficio per gli adempimenti previsti dal richiamato decreto e dal D.M. n. 49/18 - art. 14 comma a);

- che il Direttore dei Lavori con nota in data 08.01.2021, acquisita al protocollo comunale n. 231 del 09.01.2021, ha **negato il prescritto visto** al Programma di Esecuzione dei Lavori predisposto dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.14 del C.S.A.; - che il Consorzio C.M.E., nel frattempo, in data 05.01.2021, aveva presentato istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di 65 giorni;

- che, dopo la nota del 7 gennaio 2021 da parte della Ditta Euroscavi s.n.c. e un ulteriore incontro in data 28.01.2021 [verbale prot. n. 1237], la medesima, tramite posta elettronica certificata del 1.02.2021, faceva pervenire la documentazione richiestale nel corso dell'incontro, tra cui alcuni contratti di subappalto e un nuovo Programma Esecutivo dei Lavori, dai quali non si rilevano *“ulteriori dati efficaci per garantire le lavorazioni da svolgere e il relativo rispetto dei tempi nuovamente ipotizzati dall'appaltatore”* (nota del Direttore dei Lavori 08.02.2021, acquisita al prot.n.1820 del 09.02.2021);

- che con l'ordine di servizio n.2 [prot. n. 427] del 12/01/2021 il Direttore dei Lavori disponeva il rigetto della suddetta istanza, ordinando contestualmente all'impresa appaltatrice di non dare corso all'inizio dei lavori, restando sospesa ogni attività inerente il contratto d'appalto n. 1500 del 26.09.2020, essendo in corso, tra l'altro, la verifica dei presupposti per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del Codice degli Appalti;

TANTO PREMESSO

DATO ATTO, del mancato inizio dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice a distanza di 73 gg dalla consegna dei lavori, del grave ritardo accumulato nell'inizio e nella esecuzione degli stessi, rispetto alle previsioni del cronoprogramma posto a base di gara e oggetto del contratto di appalto, nonché del permanere di tali gravi inadempienze, come riscontrate e riportate in sede di processo verbale del 2 gennaio 2020, rispetto alle quali numerose sono state le diffide ad adempiere da parte del RUP, come sopra citate [diffida del 24/10/2020, prot.n.10537, del 21/12/2020, prot.n. 14847, del 30/12/2020, prot.n.15248];

RITENUTO, infatti, che l'appaltatore non ha dato corso all'inizio dei lavori nonostante le diffide da parte del RUP del 24/10/2020, prot.n.10537, del 21/12/2020, prot.n. 14847, del 30/12/2020, prot.n.15248, facendo - di contro - in data 5 gennaio 2021, in prossimità della scadenza del termine di ultimazione [28 gennaio 2021] istanza di proroga di ulteriori 65 giorni per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO che la documentazione successivamente prodotta dall'impresa appaltatrice (nota del 01.02.2021, acquisita al prot. n. 1431 del 02.02.2021), in particolare i contratti di sub appalto con le ditte dalla stessa individuate per il conferimento dei lavori relativi agli impianti, alle finiture, al legno e alle lavorazioni in ferro, oltre ad essere privi delle relative date di sottoscrizione, comprovano che la medesima appaltatrice non sia in grado di assicurare l'esecuzione neanche tardiva dei lavori, tenuto conto - tra l'altro - della preliminare autorizzazione riservata alla Stazione appaltante;

RITENUTO, inoltre, che il mancato inizio dei lavori e il ritardo accumulato nel dare corso all'inizio degli stessi comporta l'applicazione di una penale, così come previsto dall'art. 27 del C.S.A., per un importo complessivo di euro 28.324,00 (73gg x 388,00 euro), importo questo al limite di quello pari ad euro 38.820,76 - stabilito a titolo di penale dall'art. 27 del C.S.A. (10% dell'ammontare netto contrattuale), con la conseguente sostanziale riduzione della specifica garanzia che la medesima assolve nel caso di integrale slittamento temporale di tutte le lavorazioni;

RITENUTO che l'opera pubblica, consistente in un Nido comunale, riveste particolare importanza e per essa il Comune ha ottenuto un apposito finanziamento della Regione Marche [Decreto n. 19/FSP del 30 03.2009 [soggetto a periodico monitoraggio di spesa per la verifica di disimpegno della spesa] e una donazione da parte dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC), affinché si potessero offrire servizi socio-assistenziali alla popolazione, già gravemente colpita dagli eventi sismici del 2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 del C.S.A, in caso di inadempienza o gravi negligenze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore è in facoltà della S.A. procedere alla risoluzione dell'accordo trattenendo la cauzione definitiva e che tutte le clausole del C.S.A. sono essenziali e, pertanto, ogni loro eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo, con ogni conseguenza in ordine alla cauzione definitiva e al risarcimento dei danni;

DATO ATTO, altresì, che la fattispecie, come sopra riportata, integra i presupposti di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, stante il grave inadempimento degli obblighi contrattuali per il mancato inizio degli lavori

e il ritardo nella esecuzione stessi rispetto alle previsioni del cronoprogramma posto a base di gara;
VISTO l'art. 20 e l'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto;
VISTO l'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 50, comma 10, del TUEL;
VISTA l'art. 163, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le Relazioni del D.L. (in data 05.01.2021, prot.n.90) e del RUP (rispettivamente in data 13.01.2021, prot.n.467 e in data 09.02.2021, prot.n.1890), che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

- 1) La risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del capitolato generale di appalto e dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, per le ragioni in premessa contenute, del contratto di appalto (rep. n.1500 del 26.09.2020), dei "lavori di realizzazione dell'asilo nido del Comune di Pieve Torina-stralcio 2 + stralcio 3", stipulato con la ditta aggiudicataria CME Consorzio Imprenditori edili Società Cooperativa con sede legale a Modena in via Mantovani n. 33 (P.IVA 00916510365) per l'esecuzione dei quali è stata designata l'impresa Euroscavi di Vitali Roberto & C. S.n.c. con sede a Castelraimondo (MC) in località Lanciano 23 (P.IVA 03715030544).
- 2) Di fissare ai sensi del comma 9 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 il termine ultimo del 6 marzo 2021 entro il quale l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze demandando al D.L. (che comprende il Coordinatore della sicurezza in esecuzione) l'accertamento del rispetto di detto termine nel giorno ultimo del 6 marzo 2021.
- 3) Di disporre contestualmente la escussione della garanzia fidejussoria definitiva, polizza fidejussoria n. 820016.91.014154 in data 14/09/2020, rilasciata dalla società BCC Assicurazioni Spa, per l'importo di euro 28.324,00.
- 4) Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento di risoluzione all'ANAC e all'osservatorio Regionale dei contratti Pubblici affinché si provveda all'iscrizione nel Casellario Informatico della Ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa.
- 5) Di riservarsi di quantificare ogni eventuale maggior danno, anche in relazione ai maggior costi per il riaffidamento degli stessi;
- 6) Di riservarsi ogni altro adempimento, previsto dalle norme e regolamenti vigenti, conseguenti alla presente risoluzione del contratto;
- 7) Di disporre la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Pieve Torina nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.n.33/2013 e 29 del D.Lgs.n.50/2016
- 8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provveda a notificare il presente atto a:

- CME Consorzio Imprenditori edili Società Cooperativa, con sede legale a Modena in via Mantovani n.33, codice fiscale/P.IVA 00916510365;

- Impresa Euroscavi di Vitali Roberto & C. Snc con sede a Castelraimondo (MC) in Loc. Lanciano 23, P.IVA 03715030544;
- Arch. Pierfrancesco Duranti, con studio in Via Montegrappa n.33 – 05100 Terni (TR).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2021 al 14-03-2021
Lì 27-02-2021

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA